COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/07/2021

FATTO

In data 30.11.2012, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione di centoventi quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 08.03.2017, provvedeva all'estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo del 18.01.2021, adiva questo Arbitro e chiedeva la restituzione del complessivo importo di euro 434,34.
L'intermediario depositava controdeduzioni e dichiarava la disponibilità alla corresponsione di euro 118,09, concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.
L'art. 125 - sexies Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn.

6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro-rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha affermato che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha affermato che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2021. Giudice Arrigoni, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020.

L'art. 5 condizioni generali di contratto sub C1) stabilisce che le commissioni sono dovute «per le provvigioni distributive in favore dell'agente in attività finanziaria ovvero del mediatore a cui il Cliente ha ritenuto di rivolgersi per ricercare e attivare il finanziamento definito con il presente contratto, i costi di distribuzione, gestione documentale, istruttoria, erogazione notifica, gestione. L'importo delle commissioni è rimborsabile in caso di rimborso anticipato per la parte non maturata, sulla base del piano di ammortamento, ad eccezione delle spese vive sostenute all'accensione del rapporto, indicate alle voci C2 – spese di istruttoria … a copertura degli oneri per l'erogazione del finanziamento – e C3 – spese di distribuzione … per coprire le spese vive commerciali dirette e quelle indirette eventualmente sostenute dall'agente/mediatore – non rimborsabili in caso di ricorso anticipato».

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis.

Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo up front deve essere accolta nella misura di euro 109,23 per le spese di istruttoria e di euro 91,03 per le spese di distribuzione.

Con riferimento alle commissioni sub c1) al netto delle componenti up front (spese di distribuzione e spese di istruttoria) il carattere recurring impone di quantificare la quota non maturata moltiplicando l'importo della commissione per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessantanove). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantunesima rata, la quota non maturata è pari a euro 322,00. In considerazione dell'intervenuto rimborso di euro 203,91 in sede di conteggio estintivo è ancora dovuta la somma di euro 118,09.
Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione della somma di euro (118,09 + 109,23 + 91,03 =) 318,35 arrotondata a euro 318,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 318,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO